

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

### **presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria - Attuazione cantonale della revisione della disciplina della prescrizione**

del 16 settembre 2019

Il 15 giugno 2018 le Camere federali, dopo un lungo iter, hanno adottato la revisione della disciplina della prescrizione nel diritto privato. Le norme topiche del Codice delle obbligazioni hanno subito modifiche sostanziali, che vanno a tutelare i creditori. Il termine "capestro" di un anno in caso di atto illecito (art. 60 cpv. 1 CO) è stato prolungato a tre anni. È stato inserito, in seguito ai danni di amianto un termine assoluto di 20 anni in caso di morte umana o lesioni corporali. Senza stravolgere il sistema attuale, il legislatore federale ha ritenuto giustamente di prolungare i termini.

La modifica di legge è stata messa in vigore il 1° gennaio 2020 (BU 2018 pag. 5343).

La revisione è di diritto federale, senz'altro il legislatore cantonale può stabilire liberamente i termini per pretese di diritto cantonale, segnatamente nell'ambito della responsabilità dello Stato.

Tuttavia, le stesse norme cantonali sono fondate – o per lo meno fortemente ispirate – sulla disciplina federale precedente. A parere degli iniziativaisti è corretto adeguare analogamente anche alcuni termini di prescrizione del diritto cantonale. L'effetto del prolungamento è sostanzialmente neutro. Certo, c'è un vantaggio del cittadino privato, ma c'è anche un pari vantaggio dello Stato per le pretese di regresso contro i funzionari. In tal senso la parità delle armi è garantita.

Bisogna far notare che nella revisione federale non sono solo contemplati i termini del CO e di altre normative del diritto privato, ma anche i termini per pretese di diritto pubblico, come la LResp federale (allegato al decreto legislativo n. 2). Questa circostanza ancor più giustifica un altrettanto adeguamento del diritto cantonale.

I firmatari presentano subito l'iniziativa, tenuto conto che l'entrata in vigore del diritto federale è già stabilita al 1° gennaio 2020, pertanto relativamente a breve termine. Al fine di rispettare i diritti di referendum, la presente iniziativa dovrebbe essere trattata al più tardi nella tornata di ottobre 2019.

La Resp/TI viene adattata di conseguenza. All'art. 28 cpv. 1 conviene parlare di sentenza penale di ultimo grado, che comprende anche la procedura del Tribunale federale. Infatti, non ha senso obbligare lo Stato ad agire, quando la sentenza penale non è passata in giudicato.

La Laps merita di essere già adeguata. Analogamente vi ha provveduto il legislatore federale nella revisione della LPGA (FF 2019 pag. 3721).

Le disposizioni specifiche sono riportate nel disegno di legge allegato.

Lara Filippini e Sabrina Aldi

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'organizzazione giudiziaria; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la modifica del 15 giugno 2018 del Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione);
- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 16 settembre 2019 di Lara Filippini e Sabrina Aldi;
- visto il messaggio .. ..... n. .... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto .. ..... n. .... della Commissione ...,

### **d e c r e t a :**

**I**

La Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp; RL 166.100) è modificata come segue:

#### **Art. 25**

La responsabilità dell'ente pubblico è perentoria se il danneggiato non presenta la notifica giusta l'art. 19 nel termine di tre anni dal giorno in cui ha conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni, o nel caso di morte di una persona o di lesione corporale nel termine di venti anni, dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che l'ha cagionato.

#### **Art. 26**

Il diritto di regresso dell'ente pubblico contro un agente pubblico o contro un altro ente pubblico si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità dell'ente pubblico, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di venti anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

#### **Art. 27**

La pretesa di risarcimento dell'ente pubblico contro l'agente pubblico si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'organo competente a promuovere l'azione ha conosciuto il danno e l'autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che ha cagionato il danno.

#### **Art. 28 cpv. 1**

<sup>1</sup>Se il fatto dannoso commesso dall'agente pubblico costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto al termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue in seguito a una sentenza penale di primo grado, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza penale di ultimo grado.

## II

La Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 870.100) è modificata come segue:

### **Art. 26 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo tre anni dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

## III

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 871.100) è modificata come segue:

### **Art. 31f**

<sup>2</sup>L'azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

### **Art. 42**

Il diritto di rimborso e l'azione di regresso si prescrivono dopo tre anni dal giorno in cui l'Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

## IV

Eventuali termini di prescrizione per responsabilità del diritto cantonale sono da intendere adeguati nel senso della presente legge.

## V

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra in vigore (ev. retroattivamente) il 1° gennaio xxxx.